

Studio Legale
Avv. Michelangelo Fiorentino
Patrocinante in Cassazione
Avv. Maria Rosaria Altieri
Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt) –
tel. e fax 0771 324437
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it
pec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

ORIGINALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

Ricorso con contestuale istanza cautelare

Per **PIACENTINI GIULIA** nata a Terracina (LT) il 19/09/1991 ed ivi res.te alla via Brunelleschi n. 44, C.F. PCNGLI91P59L120E, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Rosaria Altieri, C.F. LTRMRS74A55I234E, e dall'Avv. Michelangelo Fiorentino, C.F. FRNMHL57S17A512D, giusta procura su foglio separato, allegata e congiunta al presente atto, ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Tiziano n. 80, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Ricciardi. Si chiede che le comunicazioni di cancelleria vengano inviate al n. fax 0771 324437 e/o via e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it o posta pec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

- ricorrente

CONTRO

- 1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;
- 2) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso l'Avvocatura dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;
- 3) Commissione giudicatrice del concorso** di cui al Bando DDG n. 105 del 23 febbraio 2016 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la Regione Lazio per il posto comune scuola primaria, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma.

- resistenti

E NEI CONFRONTI DI

Nardoni Daniela, residente via della Sorgente n. 12 – 04013 Sermoneta (LT);

nonché quali controinteressati di tutti i docenti inseriti nella Graduatoria definitiva del concorso ordinario docente, comune scuola primaria, per cui è causa, approvata con DDG. n. 278 del 16.06.2017 (all.to 1) e pubblicata sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in data 19/06/2017 (all.to 2).

- controinteressati

**PER L'ANNULLAMENTO/
DICHIAZIONE DI NULLITA' /DISAPPLICAZIONE
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

- 1) della Graduatoria di merito definitiva del concorso per posto comune scuola primaria di cui al DDG 105 del 23 febbraio 2016, approvata con **DDG. n. 278 del 16.06.2017** (all.to 1) e pubblicata sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in data 19/06/2017 (all.to 2) nella parte in cui colloca l'odierna ricorrente al posto 361 riconoscendole erroneamente un punteggio per titoli pari a punti 5, notevolmente inferiore rispetto a quello spettante sulla base di un'esatta valutazione dei titoli;
- 2) della **griglia di valutazione dei titoli e calcolo del punteggio** relative al posto comune scuola primaria formate dalla commissione esaminatrice dell'U.S.R. Lazio, ivi comprese le **schede e i verbali di valutazione dei titoli e dei punteggi** attribuiti all'odierna ricorrente, allo stato non noti;
- 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti.

PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente ad una migliore collocazione in graduatoria previo ricalcolo del punteggio relativo alla valutazione dei titoli ai sensi del D.M. 94 del 23/02/2016.

PREMESSO

IN FATTO

- 1) Con Decreto del Direttore Generale n. 105 del 23 febbraio 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 febbraio 2016, n. 16, veniva indetto il concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria finalizzato alla copertura, su base regionale, con riferimento esclusivo alla scuola primaria, posto comune, oggetto del presente ricorso, di n. 1.378 unità disponibili

per il triennio 2016/2019 secondo quanto riportato nell'all.to 1 del medesimo D.D.G..

2) Con D.M. n. 94 del 23 febbraio 2016 veniva adottata la *“Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, e ripartizione dei relativi punteggi”* (all.to 3) la quale, limitando l'elencazione unicamente a quanto oggetto di contestazione con il presente ricorso, riportava la disciplina relativa ai punteggi per il titolo di accesso (Tab. A) e ai punteggi per i titoli professionali, culturali e di servizio ulteriori al titolo di accesso (tab. B).

3) Con domanda inoltrata telematicamente nei termini previsti dal bando attraverso il sistema Istanze on Line del sito del MIUR (all.to 4) la dott.ssa Piacentini Giulia, chiedeva di partecipare alla procedura concorsuale per posti comuni di scuola primaria, dichiarando il possesso dei seguenti titoli:

- ✓ Titolo di abilitazione all'insegnamento: Laurea in scienze della formazione primaria vecchio ordinamento quadriennale – primaria con voto 110.0/110, conseguita l'11/12/2014 (pag. 3 della domanda);
- ✓ Altri titoli valutabili: specializzazione sul sostegno J scuola primaria (pag. 4 della domanda);
- ✓ Titoli di preferenza: aver prestato servizio senza demerito per non meno di un anno alle dipendenze del MIUR (Q) (pag. 5 della domanda).

4) Superata la prova scritta con il punteggio di 30,8 punti, la dott.ssa Piacentini superava anche la prova orale con punti 38, e in tale occasione **esibiva alla commissione giudicatrice i titoli dichiarati nella domanda**, così come previsto dall'art. 8 del D.D.G. 105/16.

5) Orbene, nonostante i titoli posseduti dalla ricorrente fossero stati indicati correttamente nella domanda di partecipazione e prodotti alla commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 8 del DDG 105/16, nelle Graduatorie di merito per posto comune scuola primaria approvate con DDG. n. 278 del 16.06.2017 (all.to 1) e pubblicate sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in data 19/06/2017 (all.to 2), alla ricorrente veniva attribuito un **punteggio per titoli, pari a 5, notevolmente più basso rispetto a quello risultante della corretta applicazione della Tabella** di cui al D.M. 94 del 23 febbraio 2016 (all.to 3).

Nello specifico la ricorrente veniva inserita nella precitata graduatoria definitiva con il seguente punteggio:

Posizione	Graduatoria	Scritto	Orale	Titoli	Punt. Totale
361	EE00	30,8	38	5	73.8

6) Apparendo del tutto evidente che i titoli dichiarati dalla dott.ssa Piacentini Giulia non fossero stati tutti valutati o, comunque non fossero stati valutati correttamente, la ricorrente, in data 22/06/2017 provvedeva ad inoltrare a mezzo raccomandata a/r formale reclamo all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (all.to 5), nonché ulteriore reclamo alla Commissione Giudicatrice presso l'I.C. "Paolo Stefanelli" di Roma dove si erano svolte le prove orali (all.to 6), non ricevendo, tuttavia, alcun riscontro.

IN DIRITTO

D) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 107/15. DELL'ART. 8 E 9 DEL DDG 107/2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 94/2016 (TAB. A.1.2 E B.5.4). ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER OMISSIONE ED ERRORE. IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA'. OBBLIGO A PROVVEDERE. CARENZA DI MOTIVAZIONE.

L'errore in cui è incorsa l'Amministrazione scolastica resistente nella valutazione dei titoli posseduti e dichiarati dalla dott.ssa Piacentini è del tutto evidente. Non si comprende, infatti, come, a fronte di tutti i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione inviata in data 30/03/2016 (all.to 4) dalla ricorrente, e puntualmente documentati dinanzi alla commissione giudicatrice il giorno della prova orale, siano stati attribuiti unicamente **5 punti per titoli**.

Nello specifico, e ritenendo necessario procedere schematicamente, la ricorrente ha dichiarato i seguenti titoli:

A) TITOLO DI ACCESSO (TAB. A):

Laurea in Scienze della Formazione Primaria vecchio ordinamento quadriennale – primaria, conseguita l'11/12/2014 presso l'Università degli Studi "Roma TRE" di Roma, riportando la votazione di 110.0/110 (pag. 3 della domanda) (all.to 7).

Orbene, tale titolo va valutato ai sensi del DM 94/2016, Tab. A.1

A.1	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti per la scuola dell'infanzia e primaria	
------------	---	--

	(Massimo punti 10)	
A.1.1	<p>Abilitazione specifica, diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 o titolo di abilitazione conseguito all'estero riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito,</p> <p>Le specializzazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti</p> <p>Punti 1,56</p>	<p>Punti</p> <p>- $p \leq 75$: 0 punti</p> <p>- $p > 75$:</p> <p>$\frac{p-75}{5}$ punti, arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi</p>

Sulla base della tabella sopra riportata, il punteggio di laurea deve essere rapportato a base 100 (con la semplice proporzione: voto:110=x:100). Al risultato va poi sottratto 75 e successivamente diviso per 5.

Dunque, nel caso della dott.ssa Piacentini che, si ribadisce, ha riportato come voto di laurea 110,0/110, applicando la su menzionata proporzione per rapportare il voto su base 100, il risultato è pari a $100 - 75 = 25 : 5 = 5$. **Quindi alla ricorrente spettano innanzitutto 5 punti per il voto di laurea quale titolo di accesso. E tale punteggio è stato correttamente riconosciuto nella Graduatoria di merito ex DDG. n. 278/17.**

Ma alla dott.ssa Piacentini spettano ulteriori 5 punti ai sensi del successivo punto A.1.2. della Tabella allegata al DM 94/16, il quale recita:

A 1.2.	<p>In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la laurea in Scienze della Formazione primaria, ovvero attraverso altra laurea magistrale conseguita all'estero, riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l'attribuzione di ulteriori</p> <p>Nel caso di abilitazioni per infanzia e primaria conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.</p>	Punti 5
--------	--	----------------

	Il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è comunque attribuito non più di una volta per ciascuna procedura concorsuale.	
--	---	--

Dunque alla dott.ssa Piacentini spettano 5 punti di cui alla Tab. A.1.1. + 5 punti di cui alla Tab. A.1.2., per un **totale di 10 punti ai fini della valutazione del titolo di accesso** di cui alla Tab. A del DM 94/16.

B) TITOLI ULTERIORI RISPETTO AL TITOLO DI ACCESSO (TAB. B)

La ricorrente possiede, ed ha ritualmente dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso *de quo* (pag. 4), oltre ad averlo esibito alla Commissione Giudicatrice in sede di esame ai sensi dell'art. 8 del DDG 105/16, la specializzazione per il sostegno J (polivalente) conseguita l'11/12/2014 presso l'Università degli Studi "Roma TRE" di Roma (all.to 8).

Orbene, tale titolo va valutato ai sensi della DM 94/2016 Tab. B.5.4., e vanno pertanto **aggiunti ulteriori 1,5 punti**:

B	Punteggio per i titoli professionali, culturali e di servizio ulteriori rispetto al titolo di accesso (massimo punti 10)	
B.5	Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale	
B.5.4.	Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità (non valutabile per le procedure concorsuali sul sostegno).	Punti 1,5

In conclusione alla dott.ssa Piacentini sono stati valutati unicamente i 5 punti per il titolo di accesso (Tab. A.1.1.), mentre non sono stati valutati i 5 punti della Laurea in scienze della formazione primaria (tab. A.1.2) e 1,5 punti della specializzazione del sostegno (Tab. B.5.4.).

Ne consegue che alla ricorrente spettano i seguenti punti per titoli, da aggiungersi al punteggio riportato per la prova scritta e per la prova orale:

TAB.	PUNTI TITOLI
A.1.1	5
A.1.2	5
B.5.4	1,5
TOT	11,5

Alla luce di quanto sin qui argomentato, dimostrato e allegato, quindi non si comprende come l'Amministrazione scolastica resistente abbia potuto attribuire un punteggio per titoli notevolmente più basso (5 punti) rispetto a quello realmente spettante sulla base di una corretta valutazione **dei titoli posseduti dalla ricorrente e consistenti in ben 11,5 punti!**

Ne consegue che la dott.ssa Piacentini Giulia ha diritto ad essere inserita in graduatoria con il seguente punteggio:

Graduatoria	Scritto	Orale	Titoli	Punt. Totale
EE00	30,8	38	11,5	80,3

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI ANCHE COSTITUZIONALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI. VIOLAZIONE DELL'ART. 97. COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DI BUON ANDAMENTO DEI PUBBLICI UFFICI.

Senza rinuncia alle censure sin qui esposte, i provvedimenti impugnati appaiono illegittimi sotto altri profili. In particolare l'art. 97, comma 1, della Costituzione, stabilisce che l'organizzazione dei pubblici uffici deve uniformarsi al principio di imparzialità e buon andamento, per assicurare i quali, il concorso si presenta come mezzo ordinario di accesso (art. 97, comma 3) necessariamente esso stesso ispirato alla suddetta regola dell'imparzialità e del buon andamento (Corte Cost., sent. 478/95), allo scopo di consentire la scelta delle persone più idonee all'esercizio della funzione pubblica.

Di conseguenza, è necessario salvaguardare il carattere esclusivamente tecnico del giudizio da ogni rischio di deviazione verso interessi di parte, o comunque, diversi da quelli propri del concorso, il cui obiettivo non può essere altro che la selezione dei candidati migliori (Corte Cost., sent. 453/90) e che non può prescindere dalla valutazione delle attitudini, dei titoli e della preparazione degli stessi.

Le procedure concorsuali sono, quindi, preordinate, nell'interesse stesso della P.A. procedente, a reclutare i soggetti più idonei a ricoprire il posto vacante (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 1536/96).

Esse, per loro essenza, devono prefiggersi lo scopo di accertare l'idoneità dei candidati in modo coerente, rispetto al servizio che essi saranno chiamati ad espletare.

La disciplina dettata per l'espletamento di dette procedure non può essere, pertanto, irragionevole, arbitraria e contraddittoria, e deve ispirarsi a principi di economicità, evitando così di nominare vincitori soggetti che non abbiano i requisiti e titoli, per rivestire la qualifica riguardante il posto da ricoprire (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 186/98).

Tale matrice deve essere una costante rinvenibile, tanto sotto il profilo contenutistico delle materie oggetto di esame, quanto sotto il **profilo valutativo** delle prove e **dei titoli**, tale da garantire **omogeneità di programmi e giudizi**.

L'assenza di coerenza costituisce, quindi, motivo di censura delle relative fonti impositive.

Nel caso di specie, come sopra esposto, **la Commissione, non ha adottato il criterio stabilito dal bando e, peraltro, non ha adeguatamente valutato i titoli posseduti dalla ricorrente**, come prescritto dal bando stesso.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 56 C.P.A.

Dai surriferiti motivi emerge il *fumus boni iuris*.

Del pari sussiste il danno grave ed irreparabile. Alla ricorrente, infatti, è stata illegittimamente negata la collocazione in **una posizione certamente più favorevole** nella graduatoria finale del concorso, a seguito della pubblicazione del DDG. n. 278 del 16.06.2017, con grave **nocumento per le possibilità di celere e concreto reclutamento** nelle file del personale docente per la regione Lazio nell'ambito del concorso in questione e ciò sulla base di presupposti falsi, errati ed illegittimi.

La necessità di un provvedimento cautelare emerge con tutta evidenza dal fatto che il concorso in esame è stato indetto per la copertura dei posti comuni, scuola primaria, **a partire dal prossimo settembre 2017**.

Tuttavia, le notizie che circolano nei vari quotidiani di settore circa la tempistica, dimostrano la sussistenza di una particolare urgenza che costringe questa difesa a chiedere misure monocratiche *inaudita altera parte*, ai fini dell'attribuzione dei 11,5 punti per titoli di cui la ricorrente è stata illegittimamente privata. Invero, nei vari quotidiani di settore si fissa l'inizio delle operazioni di immissione in ruolo già DAL PROSSIMO 20 LUGLIO, giorno in cui verranno pubblicati i trasferimenti per la scuola secondaria, ultimi ad uscire, per poi dare il via alle immissioni in ruolo da concorso (all.ti 9 e 10). Ciò determina una **particolare urgenza nell'emissione di una misura cautelare diretta ad ottenere il riesame e l'attribuzione del punteggio corretto alla ricorrente, che non consente di attendere neppure la prima camera di consiglio utile.**

Invero, risulta necessaria la concessione di una misura cautelare provvisoria che, nelle more della discussione innanzi al Collegio dell'istanza cautelare, eviti pregiudizi irreparabili alla dott.ssa Piacentini.

La misura più idonea, ed anche l'unica in grado di non pregiudicare la ricorrente oltre che gli altri soggetti coinvolti, è quindi il **decreto presidenziale inaudita altera parte** diretto ad ottenere il riesame e l'attribuzione del punteggio corretto alla ricorrente.

Tutto ciò premesso, la dott.ssa Piacentini Giulia, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

ALL'ILL.MO SIG. PRESIDENTE

La concessione della misura cautelare provvisoria della sospensione del provvedimento impugnato e dell'attribuzione alla ricorrente dei seguenti ulteriori punti PER TITOLI: 5 punti ai sensi della tab. A.1.2. del D.M. 94/16, nonché 1,5 ai sensi della tab. B.5.4. del D.M. 94/16, per un totale di punti 80,3 (compresi i punteggi riportati per la prova scritta e per la prova orale).

DOMANDA DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE

EX ART. 55 C.P.A.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Nelle more della definizione nel merito del giudizio, la ricorrente rischia di subire danni gravi ed irreparabili in quanto, come sopra evidenziato, già a far data dal prossimo 20 luglio inizieranno le operazioni di immissione in ruolo da graduatoria concorsuale e la ricorrente rischia pertanto di subire danni gravi ed irreparabili in difetto di un provvedimento cautelare del Tribunale.

Pertanto si chiede di voler disporre, con misura cautelare collegiale, **la sospensione del provvedimento impugnato e l'attribuzione alla ricorrente dei seguenti ulteriori punti PER TITOLI: 5 punti ai sensi della tab. A.1.2. del D.M. 94/16, nonché 1,5 ai sensi della tab. B.5.4. del D.M. 94/16, per un totale di punti 80,3 (compresi i punteggi riportati per la prova scritta e per la prova orale).**

ISTANZA EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 41, comma 4, c.p.a. il presente ricorso è stato notificato ad uno solo tra i 935 soggetti collocati nella graduatoria concorsuale di cui al DDG. n. 278 del 16.06.2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. Concernendo il presente gravame l'impugnazione della Graduatoria concorsuale, occorre dar corso, stante la difficoltà della notificazione dell'atto a tutti i soggetti controinteressati ivi menzionati secondo i metodi ordinari in ragione dell'elevato numero delle persone da chiamare in giudizio, alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR prevista dall'art. 41, comma 4, c.p.a.

Si chiede pertanto, preliminarmente, al Presidente di codesto Ecc.o TAR o della Sezione cui sarà assegnato di disporre che la notificazione a tutti i soggetti collocati nella graduatoria concorsuale di cui al DDG. n. 278 del 16.06.2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, sia effettuata **per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR** prescrivendone le relative modalità.

Tutto ciò premesso, la dott.ssa Piacentini Giulia, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento dei dedotti motivi, **previa sospensione dei provvedimenti impugnati e adozione delle misure cautelari monocratiche e collegiali più idonee**, accogliersi il ricorso, annullando e/o riformando la graduatoria di merito ex DDG. n. 278 del 16.06.2017 nella parte in cui è ricompresa la posizione della ricorrente riconoscendo alla medesima i seguenti **ulteriori punti per titoli: 5 punti ai sensi della tab. A.1.2. del D.M. 94/16, nonché 1,5 ai sensi della tab. B.5.4. del D.M. 94/16, riformulando il punteggio complessivo spettante alla ricorrente in 80,3 punti (compresi i punteggi riportati per la prova scritta e per la prova orale)**, (in luogo dei 73,8 erroneamente attribuiti e che in questa sede si impugnano).

Con riserva di motivi aggiunti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in Cancelleria:

- 1) DDGn.278_16.06.2017_primaria comune gr.def._EE00 (all.to 1);
- 2) Schermata cartacea sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (all.to 2);
- 3) D.M. n. 94 del 23 febbraio 2016 (all.to 3);
- 4) Domanda di partecipazione del 30/03/2016 (all.to 4);
- 5) Reclamo all'USR Lazio (all.to 5);
- 6) Reclamo alla Commissione Giudicatrice (all.to 6);
- 7) Certificato di laurea (all.to 7);
- 8) Certificato specializzazione sostegno (all.to 8);
- 9) Articolo testata giornalistica di settore Orizzonte Scuola (all.to 9);
- 10) Articolo sindacato FLC CGIL Scuola (all.to 10).

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che trattandosi di controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, esso è pari ad € 325,00.

Formia, 12/07/2017

Avv. Michelangelo Fiorentino

Avv. Maria Rosaria Altieri